

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E IL COMUNE DI L'AQUILA PER LA CONTINUITÀ DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO AI CITTADINI DEI COMUNI DEL LAZIO COLPITI DAL SISMA DEL 2016.

L'anno 20....., il giorno \_\_\_\_\_

SI CONVIENE E SI STIPULA TRA

La Regione Lazio, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, rappresentata da

\_\_\_\_\_;

Il Comune di L'Aquila, con sede in L'Aquila, Via San Bernardino 2, rappresentato dal Sindaco\_\_\_\_\_;

Premesso che:

- i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo sono stati colpiti nei giorni 24 agosto, 26 ottobre e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 da terremoti di fortissima intensità e da successive scosse sismiche che hanno determinato un grave pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
- tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane nonché feriti, sfollati, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;
- il Comune di L'Aquila, a seguito di tale evento, ha messo a disposizione del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale dei moduli abitativi provvisori - già realizzati nell'ambito del progetto CASE a seguito dell'ennesimo sisma che ha colpito il Comune di L'Aquila e il centro Italia – per destinarli in favore della popolazione sfollata a seguito del recente sisma del 2016;
- il Comune di L'Aquila ha spontaneamente accolto, a partire ai giorni immediatamente successivi al sisma, i nuclei familiari provenienti dai comuni colpiti e recatisi presso il medesimo Comune e richiedenti una immediata ospitalità, procedendo all'assegnazione degli alloggi in via emergenziale in comodato d'uso gratuito, con attivazione delle sole utenze per i consumi individuali in capo agli assegnatari stessi previa compilazione da parte dei medesimi richiedenti di un modello di censimento contenente i dati come auto-dichiarati;
- il Comune di L'Aquila, fin dall'assegnazione degli alloggi in via emergenziale ha manifestato la volontà di definire procedure condivise e modalità operative finalizzate a far ricomprendere tale iniziativa all'interno delle diverse soluzioni abitative già poste in essere dalla Regione Lazio;

- con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00179 dell'8 settembre 2016 il Direttore della Direzione Infrastrutture e politiche abitative, è stato individuato quale Soggetto attuatore delegato per la gestione dei fondi in Contabilità speciale previsti dalla O.c.d.p.c. n. 388 del 26 agosto 2016 ed è stata autorizzata l'apertura della Contabilità Speciale n. 6022 intestata al Soggetto attuatore delegato;
- con DGR n. 719 del 29.11.2016, è stato approvato lo schema di convenzione quadro tra Regione Lazio e Comune di L'Aquila per interventi di sostegno abitativo ai cittadini dei Comuni del Lazio colpiti dal sisma del 2016;
- in data 7 dicembre 2016 è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Lazio e il Comune di L'Aquila in attuazione della citata DGR 719/2016 per il periodo dal 1° novembre 2016 e fino al 21 febbraio 2017;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, è stata disposta l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 è stata disposta una prima proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017;
- con determinazione dirigenziale n. G04827 del 14 aprile 2017 si è provveduto a prorogare l'efficacia della citata Convenzione tra la Regione Lazio e il Comune dell'Aquila sino al 27 agosto 2017;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 695 del 31/10/2017 è stata disposta la novazione oggettiva della convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 2016 tra Regione Lazio e Comune di L'Aquila per interventi di sostegno abitativo ai cittadini dei Comuni del Lazio colpiti dal sisma del 2016, fino a tutto il 31 dicembre 2017;
- l'art. 1, comma 449, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha, da ultimo, modificato l'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, inserendovi il comma 4-sexies, in forza del quale il perdurante stato di emergenza disposto dal comma 4-bis del medesimo articolo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022;
- l'art. 6 della convenzione quadro sottoscritta in data 7 dicembre 2016 tra la Regione Lazio e il Comune di L'Aquila in attuazione della citata DGR 719/2016 ne prevedeva la proroga per ulteriori periodi in ragione del protrarsi dello stato di emergenza, sulla base di quanto deliberato dalle Autorità competenti;
- ferma restando la continuità, da parte del Comune di L'Aquila, dell'assegnazione degli alloggi effettuata in via emergenziale, nel periodo successivo alla cessazione della vigenza della novazione oggettiva della convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 2016, e dunque a partire dal 1° gennaio

2018, i rapporti in materia tra Regione Lazio e Comune di L'Aquila non risultano formalizzati da successivi atti convenzionali;

- successivamente alla data del 1° gennaio 2018, la Regione Lazio aveva provveduto con propria determinazione n. G15636 del 17 dicembre 2020 a impegnare la somma di euro 100.000,00 sul capitolo E47512 a favore del Comune di L'Aquila per il rimborso per l'anno delle spese per l'accoglienza dei nuclei presso i MAP, ai sensi di quanto previsto dallo schema di convenzione allegato alla deliberazione della Giunta Regionale del 1° dicembre 2020, n. 947, la cui sottoscrizione non era stata in seguito perfezionata;

- è pertanto opportuno procedere a una complessiva regolazione dei rapporti in materia tra Regione Lazio e Comune di L'Aquila, che offra continuità agli interventi attivati in forza della convenzione quadro sottoscritta in data 7 dicembre 2016 per il periodo successivo al 1° gennaio 2018, nonché fino al termine dell'emergenza, attualmente previsto al 31 dicembre 2022;

- è necessario:

- prevedere la possibilità, per la popolazione residente nei Comuni interessati alla data del 24.08.2016 e ospitata nei MAP a decorrere dal 1.1.2018, che abbia riportato un esito AEDES di tipo E ovvero altro esito condizionato da F, ovvero un esito B o C, la possibilità di fruire del sostegno abitativo offerto dal Comune di L'Aquila fino alla data di effettiva fruibilità della propria abitazione nel comune di residenza;

- subordinare la suddetta possibilità al fatto che nell'ambito dell'originario nucleo familiare al 24.08.2016 nessuno dei componenti del suddetto nucleo fruisca del Contributo Autonoma Sistemazione o sia assegnatario di Soluzioni Abitative di Emergenza, o di altra forma di assistenza abitativa prevista dalle Ordinanze di Protezione Civile;

- gli oneri relativi agli alloggi messi a disposizione dal Comune di L'Aquila sono di gran lunga inferiori a quelli derivanti dall'ospitalità presso strutture alberghiere e al Contributo di Autonoma Sistemazione, con conseguente vantaggio per la finanza pubblica;

- la popolazione interessata dal presente provvedimento, qualora non ospitata presso i MAP, avrebbe comunque diritto al Contributo Autonoma Sistemazione o ad altre forme di assistenza alloggiativa per il medesimo contesto temporale, con oneri economici e finanziari ben maggiori rispetto a quelli di cui al presente provvedimento;

- è necessario chiarire, anche al fine di poter riconoscere l'eleggibilità della spesa in argomento nell'ambito della contabilità speciale, che gli oneri da corrispondere al Comune di L'Aquila non sono qualificati come "locazione", ma attengono ad un onere modale connesso alla natura di comodato del contratto;

- nella fattispecie, non ostano alla qualificazione del contratto come comodato gratuito né il pagamento del "canone", né il pagamento delle "quote", essendo comunque ammesso in giurisprudenza il comodato immobiliare gratuito "*cum modo*", configurabile qualora il contributo o canone versato dal comodatario al comodante sia esiguo e destinato alla manutenzione dello stabile, o sia destinato ad "alleggerire le corrispondenti spese del proprietario";

- per giurisprudenza pacifica, “in presenza di un modus a carico del comodatario il carattere di essenziale gratuità del comodato viene meno solo se il vantaggio conseguito dal comodante si pone come corrispettivo del godimento della cosa con natura di controprestazione e non certamente allorché il comodatario si limiti al pagamento di una somma periodica a titolo di rimborso spese”;

## Art. 1 - Finalità

La presente convenzione è volta a regolare in maniera complessiva i rapporti tra la Regione Lazio ed il Comune di L'Aquila, relativi all'ospitalità in favore delle persone sfollate a causa degli eventi sismici che hanno colpito i Comuni del Lazio il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017.

In particolare, la presente convenzione è diretta:

- a fornire la necessaria continuità prevista fino al perdurare dell'emergenza dall'art. 6 della convenzione quadro sottoscritta in data 7 dicembre 2016 in attuazione della DGR n. 719/2016, per gli interventi di sostegno alloggiativo realizzati dal Comune di L'Aquila dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022;
- ad assicurare per l'anno 2022 una sistemazione alloggiativa alle persone che abbiano i requisiti assistenziali di cui alla normativa emergenziale del sisma 2016 e che, tra le varie soluzioni consentite dalla normativa e conseguentemente predisposte dalla Regione Lazio, abbiano optato per una sistemazione alloggiativa presso gli alloggi del Progetto CASE e MAP del Comune di L'Aquila;
- a individuare adeguati meccanismi di verifica amministrativa della sussistenza dei requisiti soggettivi per l'accesso agli interventi di sostegno alloggiativo realizzati dal Comune di L'Aquila e delle spese da questo sostenute in ciascuna delle annualità di riferimento.

## Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione attiene agli oneri sostenuti dal Comune di L'Aquila per l'accoglienza, a decorrere dal 1.1.2018, della popolazione ospitata nei MAP

- residente nei Comuni interessati dagli eventi sismici alla data del 24.08.2016, che abbiano riportato un esito AEDES di tipo E ovvero altro esito condizionato da F, ovvero un esito B o C;
- il cui originario nucleo familiare al 24.08.2016 non abbia fruito del Contributo Autonomia Sistemazione né sia stato assegnatario di Soluzioni Abitative di Emergenza, o di altra forma di assistenza abitativa prevista dalle Ordinanze di Protezione Civile;
- che dichiarino la sussistenza dei requisiti previsti dalle Ordinanze di Protezione Civile per usufruire delle tipologie di assistenza abitativa.

Le parti si danno reciprocamente atto che gli alloggi di cui alla convenzione stipulata in data 7 dicembre 2016 devono intendersi concessi a titolo di comodato cui accede l'onere modale della Regione Lazio nel concorso alle spese di gestione e manutenzione da parte del Comune di L'Aquila degli alloggi stessi.

In particolare, l'onere modale addebitato dal Comune di L'Aquila alla Regione Lazio riguarderà, per tutti i nuclei familiari comodatari degli alloggi, a decorrere dal 1.1.2018 e fino

alla vigenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, la copertura dei seguenti costi:

- a) le spese di gestione e manutenzione ordinaria delle parti comuni (assimilabili alle spese "condominali"), quantificate forfettariamente in € 0,60/mq di superficie utile dell'alloggio assegnato, a copertura in particolare delle spese di manutenzione ordinaria e pulizia delle parti comuni e degli impianti comuni (caldaie, ascensori, etc.), dei consumi di energia elettrica di illuminazione delle parti comuni e degli impianti nonché delle attività di gestione amministrativa e contabile degli immobili.
- b) un onere aggiuntivo in aggiunta a quanto dovuto per le utenze di cui al precedente punto a), per il godimento derivante dall'uso dell'immobile, e modulato in ragione dell'ISEE del nucleo comodatario e della zona di riferimento, secondo le due tabelle seguenti:

<b>Valore ISEE</b>	<b>Importo Canone Mensile</b>
Sino a € 7.000,00	€ 15,00
Da 7.000,01 e sino a € 10.000,00	€ 25,00
Da 10.000,01 e sino a € 12.000,00	€ 50,00
<b>da € 12.000,01</b>	<b>Accordi Territoriali secondo il valore medio della prima fascia di oscillazione come di seguito</b>

<b>Zona</b>	<b>Valore di Locazione al Mq/Annuo</b>		
	<b>MIN.</b>	<b>MAX.</b>	<b>MEDIO</b>
S. Antonio	44,89	64,20	54,54
S. Elia -Gignano-Bazzano-Coppito	42,80	57,41	50,10
Assergi-Paganica-Tempera	37,58	50,11	43,84
Sassa-Preturo-Arischia-Pagliare-Cese	34,44	49,06	41,75
Collebrincioni-Camarda-Pescomaggiore	24,00	32,35	28,17
Bagno-Roio-Pianola	22,96	31,31	27,13

### Art. 3 - Impegni del Comune di L'Aquila

Il Comune di L'Aquila si impegna a garantire, per l'anno 2022 e fino alla vigenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni:

- gli interventi di sostegno alloggiativo alle persone che abbiano i requisiti previsti dalle Ordinanze di Protezione Civile, e che abbiano optato per una sistemazione alloggiativa presso gli alloggi del progetto CASE e MAP del Comune di L'Aquila;
- adeguati meccanismi di verifica amministrativa della sussistenza dei requisiti soggettivi per l'accesso agli interventi di sostegno alloggiativo realizzati dal Comune di L'Aquila e delle spese sostenute in ciascuna delle annualità di riferimento.

Con la sottoscrizione del presente atto il Comune di L'Aquila assicura che siano state effettuate le necessarie verifiche di fruibilità degli alloggi e di sicurezza degli stessi.

Il Comune di L'Aquila trasmette, contestualmente alla stipula della presente convenzione, gli

elenchi degli assegnatari per ciascuna delle annualità di riferimento, a partire dal 1° gennaio 2018.

Il Comune si impegna a registrare le presenze degli utenti, trasmettendone, in fase di rendiconto, l'elenco a mezzo PEC alla Regione Lazio, al fine di consentire la verifica periodica circa l'effettiva e continuativa permanenza dei soggetti all'interno degli alloggi.

Il Comune trasmette altresì:

- alla Regione Lazio la documentazione di fatturazione di cui al successivo art. 6;
- alla Regione Lazio la rendicontazione del dettaglio delle spese sostenute per ciascuno degli anni oggetto della presente convenzione.

#### Art. 4 - Impegni della Regione Lazio

La Regione Lazio si impegna a rifondere al Comune di L'Aquila i costi sostenuti, come individuati dal precedente art. 2, salvo il buon esito delle verifiche sulla rendicontazione presentata dallo stesso Comune.

#### Art. 5 - Risorse

Il rimborso degli oneri sostenuti dal Comune di L'Aquila per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 è effettuato, ove le voci di spesa siano eleggibili, con le risorse statali gestite tramite la contabilità speciale n. 6022, appositamente accesa a favore del Direttore Infrastrutture Regione Lazio – Soggetto Delegato OCDPC 388 2016 Sisma 2016, stante la disponibilità della stessa.

#### Art. 6 - Modalità di fatturazione

L'ammontare di quanto spettante al Comune di L'Aquila, in conformità ai criteri e modalità indicati all'articolo 2, sarà fatturato mediante invio di un unico bollettino riportante una somma onnicomprensiva per ciascuna delle annualità di riferimento, a partire dal 1° gennaio 2018.

L'ammontare di quanto dovuto al Comune per utenze e canoni– in conformità ai criteri e modalità indicati all'articolo 2 – sarà calcolato e inviato mediante avviso di pagamento per ogni titolo emesso, corredato da un elenco di dettaglio dei costi relativi ad ogni singolo assegnatario presente nel periodo di calcolo.

Gli avvisi di pagamento e gli elenchi di dettaglio devono essere intestati alla Regione Lazio, Via R. R. Garibaldi n. 7 – C.F. 80143490581 ed inviati in originale attraverso posta ordinaria al medesimo indirizzo, nonché anticipati in formato elettronico al seguente indirizzo: [direzioneinclusionesociale@regione.lazio.legalmail.it](mailto:direzioneinclusionesociale@regione.lazio.legalmail.it) .

Gli avvisi di pagamento devono contenere la seguente dicitura “Sisma Lazio 2016”. Non sono accettati avvisi di pagamento con intestazione diversa o mancanti della predetta dicitura.

Il pagamento del dovuto è effettuato con bonifico bancario, a favore del creditore, presso l'istituto bancario/postale ed il conto corrente/postale dedicato, ai sensi della L. 136/2010 s.m., il

cui IBAN è indicato nella documentazione di spesa, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento (effettivo) degli avvisi di pagamento, previa verifica del prezzo praticato e della regolare esecuzione della prestazione fornita.

Il rimborso delle spese delle utenze e degli oneri modali è effettuato, ove le voci di spesa siano eleggibili, con le risorse statali gestite tramite la contabilità speciale n. 6022, appositamente accesa a favore del Direttore Infrastrutture Regione Lazio – Soggetto Delegato OCDPC 388 2016 Sisma 2016, stante la disponibilità della stessa.

#### Art. 7 - Durata e recesso

La presente convenzione ha efficacia fino al 31 dicembre 2022 e si intende tacitamente rinnovata dalle parti alle medesime condizioni da essa stabilite per l'eventuale ulteriore periodo corrispondente alla durata dello stato di emergenza, sulla base di quanto deliberato dalle Autorità competenti.

Le disposizioni della presente convenzione possono essere modificate previo accordo di tutte le parti che la sottoscrivono, secondo le medesime forme e procedure adottate per la presente.

Ciascuna delle parti della presente convenzione può recedervi in qualsiasi momento, previa comunicazione agli altri Enti sottoscrittori, da trasmettersi a mezzo PEC almeno sessanta giorni prima della data prevista per il recesso.

Il recesso di una delle parti risolve automaticamente la presente convenzione anche nei confronti delle altre, ferma restando la loro facoltà di continuare a regolare i propri rapporti relativi al suo oggetto con successivo atto convenzionale bilaterale.

#### Art. 8 - Controversie e Foro competente

Le controversie, eventualmente insorte in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti all'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della stessa, sono risolte in via amministrativa o conciliativa.

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Roma.

#### Art. 9 - Spese di registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Letto, approvato e  
sottoscritto

Per la Regione Lazio

---

Per il Comune di L'Aquila

---